

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

V.G. 1513/10
Con 5054/11

Composto dagli Ill.mi Signori:

Dott.	BARTOLOMEO QUATRARO	PRESIDENTE
Dott.	FABRIZIO FILICE	GIUDICE REL
Dott.	GUENDALINA PASCALE	GIUDICE

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento n. 1513-2010 ex art. 710 C.P.C. promosso da

B. C. elett.te dom.ta in Novara v. S. presso Avv. C. V.

che la rappresenta e difende giusta procura in atti

ricorrente

nei confronti di

G. G. elett.te dom.to in Novara baluardo L. presso Avv.ti

M. M. e M. F. che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti

resistente

e con l'intervento del P.M.

FATTO e DIRITTO

Procedendo in ordine logico - processuale, il Tribunale osserva:

Il ricorso ex art. 710 c.p.c. proposto dall'odierna ricorrente B. è infondato e va disatteso: le attoree pretese mirano infatti a ottenere una modifica - in senso migliorativo - delle vigenti condizioni di separazione, come disciplinate dalla sentenza di separazione emessa dall'intestato Tribunale in data 13 ottobre 2010 n. 947, in punto onere contributivo


dell'odierno resistente G. [redacted], da un lato, ^{che} sull'assunto con la riferita pronuncia questo Tribunale poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore A. [redacted] versando all'altro genitore la somma minimale di euro 50,00 mensili alla luce dell'assodato stato di CIGS (alla retribuzione netta mensile di euro 740,37) in cui esso resistente versava dal settembre 2009, e, dall'altro lato, sul rilievo della sopravvenienza determinata dal reperimento di nuova attività lavorativa non denunciata da esso resistente;

L'assunto attoreo ha, effettivamente, trovato conferma nel presente procedimento, in ordine all'an della sua verifica, sino dalla fase costitutiva del resistente che ha, con comparsa di costituzione depositata il 23 marzo 2011, confermato di svolgere nuova attività lavorativa a decorrere dal gennaio 2011 presso la società N. [redacted] P. [redacted] S. [redacted] C. [redacted] s.c.a.r.l.

Tuttavia non hanno trovato conferma, nel presente procedimento, le - peraltro solo genericamente ipotizzate in ricorso - asserite conseguenze migliorative sul concreto trattamento economico fruito dal resistente a seguito della nuova attività lavorativa.

Sul punto, le esplorative richieste di esibizione coattiva di documentazione relativa al nuovo trattamento economico del resistente, così come avanzate in via istruttoria da parte ricorrente, sono state di fatto superate dalla produzione in giudizio, da parte di esso resistente, delle buste paga percepite a decorrere dal gennaio 2011 fino al mese di aprile 2011 (cfr. doc. 46 e segg. parte resistente); e da tale documentazione risulta una retribuzione mensile netta di circa € 720,00: situazione equivalente - *rectius* leggermente deteriore - a quella già apprezzata dal Tribunale ai fini dell'emanazione della pronuncia di cui sopra, in quanto già percepita - seppure al diverso titolo di CIGS - alla pendenza del relativo giudizio.

Non essendo, dunque, logicamente sostenibile che il mero passaggio da cassa integrazione a reperimento di una nuova attività lavorativa possa essere apprezzato come miglioramento in sé per sé (se non in guisa meramente prospettica, cioè a dire con riguardo all'aspettativa di prosecuzione di un futuro lavorativo), e andando a raffrontare, sul piano prettamente economico, le disponibilità reddituali mensili fruito da esso resistente al momento della separazione e allo stato attuale, non si rinviene alcuna modifica migliorativa sul cui perno poter procedere alla richiesta modifica: dovendosi, per l'effetto, confermare la previsione, allo stato vigente, che parametra il contributo minimale di euro 50,00 mensili all'esiguità della



retribuzione mensile percepita dal resistente unitamente alla considerazione degli effetti economici che l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente comporta in capo al resistente, gravato altresì dagli oneri derivanti dall'aver dovuto reperire una nuova abitazione. Del pari infondate sono le domande riconvenzionali avanzate da parte resistente, che involgono, nella sostanza, un duplice ordine di questioni: l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e la pretesa rideterminazione del diritto di visita paterno al minore: richiesta, quest'ultima, affiancata da domanda, monitoria e risarcitoria, ex art. 709 ter c.p.c.

Al qual riguardo, giova preliminarmente osservare che la delibazione del Collegio insiste unicamente sugli asseriti profili di novità, in linea di puro fatto, addotti dal resistente quali

sopravvenienze rispetto all'epoca, assai recente della pronuncia di separazione, che, come si è detto, è stata emessa in data 13 ottobre 2010.

Precisazione necessaria in quanto, a ben vedere, il tenore narrativo dell'intera comparsa costitutiva richiama, per gran parte, fatti e circostanze anteriori alla pronuncia della separazione (pagg. 21,22 comparsa) quando non tracima, espressamente, in censure avverso la precitata sentenza e i provvedimenti interinali assunti dal GI in corso di causa e poi confermati in sede decisoria dal Collegio (pag. 24 comparsa), attestandosi, *in parte qua*, quale vero e proprio "appello larvato" della sentenza.

Veniamo, invece, agli asseriti *nova* verificatisi dopo la precitata pronuncia e, secondo la prospettazione del resistente, suscettibili di apprezzamento ex art. 710 c.p.c.

In punto assegnazione casa coniugale, l'asserita modifica fattuale attiene alla circostanza secondo la quale, dopo l'emissione della pronuncia di separazione, la già assidua frequentazione della ricorrente B. con il nuovo compagno avrebbe assunto i contorni della convivenza *more uxorio* presso la casa ex coniugale assegnatale, così determinando, giusta il disposto dell'art. 155 *quater* c.c., la revoca del beneficio. ✍

Alla circostanza è rivolta la maggior parte dei capi testimoniali offerti dal resistente con la comparsa di costituzione e rimarcata con la nota autorizzata depositata il 23 maggio 2011, e segnatamente i capi 1- 9, che, tutti, mirano a dar prova del definitivo trasferimento del nuovo compagno della ricorrente presso l'abitazione ex coniugale, addotto, come si diceva, a motivo *ope legis* di decadenza di essa ricorrente dal beneficio dell'assegnazione giusta l'invocato

disposto di cui all'articolo 155 *quater* cit., ove si prevede che: «Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio».

Il motivo è infondato.

La Corte Costituzionale, con sentenza 29/07/2008 n. 308, ha stabilito che la norma di cui all'art. 155 *quater* c.c., laddove recita che il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso di convivenza " *more uxorio* " o nuovo matrimonio dell'assegnatario, deve essere interpretata nel senso che l'assegnazione non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta ma che la decadenza della stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore;

Nel dettaglio, la citata pronuncia, nel respingere la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione al precitato enunciato normativo, ha statuito che *«non è fondata, in riferimento agli art. 2, 3, 29 e 30 cost., la q.l.c. dell'art. 155 quater c.c., nella parte in cui dispone che "il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario (...) conviva " more uxorio " o contragga nuovo matrimonio", atteso che tale previsione deve essere interpretata nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata a un giudizio di conformità all'interesse del minore».*

Facendo applicazione dell'esposto principio, il Collegio ritiene superfluo accertare, in fatto, se l'odierna ricorrente conviva stabilmente o meno, presso l'abitazione, con il nuovo compagno, atteso che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è stato calibrato, come chiaramente argomentato dalla sentenza di separazione (pag. 10) su una valutazione di conformità all'interesse del minore che, in ragione della tenera età (10 anni da poco compiuti), mantiene intatto il proprio interesse a continuare ad abitare nella stessa abitazione che aveva costituito abitazione familiare in pendenza del rapporto coniugale.

Valutazione, questa, che qui non può che essere integralmente confermata.



In punto rideterminazione del diritto di visita paterno, va osservato che il resistente lamenta condotte contrarie alle vigenti statuizioni sull'affidamento del minore asseritamente tenute dalla ricorrente: da cui la richiesta, monitoria e risarcitoria, ex art. 709 ter c.p.c.

E però, sotto questo profilo, il tenore allegativo della comparsa costitutiva appare francamente inidoneo a profilare, tra le ragioni addotte da esso resistente, circostanze e argomenti che non siano già stati compiutamente presi in considerazione nella precitata sentenza recentemente emessa.

Da un lato, infatti, il resistente lamenta una serie di comportamenti antecedenti all'emissione del pronunciamento di primo grado di cui oggi si chiede la modifica (pag. 21,22 comparsa cit); dall'altro lato censura il *decisum* della predetta sentenza nella misura in cui, secondo esso resistente, il Tribunale si sarebbe discostato dai suggerimenti rassegnati dalla CTU effettuata in corso di causa (pag. 24 comparsa cit). motivi, tutti, palesemente inammissibili in quanto costituenti, come si diceva, un vero e proprio appello larvato della sentenza di primo grado in ricorso ex art. 710 c.p.c.

D'altro canto, nel *petitum*, il resistente chiede, nella sostanza, puramente e semplicemente un riesame in punto determinazione del diritto di visita paterno previo esperimento di CTU psicologica: ovvero una nuova implementazione dell'identico percorso istruttorio, e decisionale, già seguito dal Collegio ed esitato nella precitata sentenza.

Quanto all'allegazione di *nova* sopravvenuti nel breve lasso di tempo tra l'emissione della sentenza e il deposito del ricorso, ai quali solamente potrebbero essere ancorate la richiesta di modifica e le connesse richieste ex art. 709 ter c.p.c., la comparsa del resistente si dimostra alquanto carente, non consentendo di distinguere, nelle allegazioni e nei pochi capi di prova offerti sul punto (10 - 14), una narrazione di fatti precisi, analitici e chiaramente riferiti a un periodo successivo all'emissione della pronuncia di primo grado che possano fondare le pretese di esso resistente: i capi di prova si professano, infatti, del tutto generici e formulati in modo tale da non poterne cogliere il nesso connettivo con le pretese del resistente: la circostanza che attualmente sia assente ogni rapporto del minore con il proprio padre, odierno resistente, e i nonni paterni non è automaticamente ricollegata al mutamento di evenienze fattuali sopravvenute al periodo della sentenza né a presunte violazioni poste in essere dalla

5


madre del minore; e, soprattutto, non inficia la validità del regime di affidamento e di visita predisposto dal Collegio nell'interesse del minore e nel rispetto della vigente normativa: regime di affidamento congiunto del minore a entrambi genitori, con collocazione abituale del minore presso la madre (disposizione, questa, di cui peraltro il resistente chiede la conferma anche in questa sede, nulla obiettando a che il minore si trasferisca a vivere con la madre e il di lei compagno presso una nuova abitazione, cfr. pag. 15 comparsa) e previsione di un diritto di visita della più ampia facoltà in capo al padre: che, secondo le vigenti statuizioni, può vedere e tenere con sé il figlio secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, a fine settimana alternati, per due pomeriggi infrasettimanali, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui il minore trascorre il fine settimana con l'altro genitore e un pomeriggio nell'altra settimana; oltre a periodi consecutivi nei periodi feriali, estivi e infrannuali: regime che il Collegio in questa sede conferma come idoneo a preservare il diritto del minore ad avere stabili e costanti rapporti con entrambi i genitori.

Mentre non si ravvisa, nelle allegazioni del resistente, alcuna apprezzabile circostanza indicativa di condotte elusive di tale regime unilateralmente poste in essere dalla madre del minore successivamente all'emanazione della pronuncia di primo grado.

In conclusione, dunque, tanto la domanda principale proposta dalla ricorrente, quanto le riconvenzionali avanzate dal resistente in via graduata, devono essere respinte.

Spese compensate alla luce della soccombenza reciproca.

P.T.M.

Il Tribunale di Novara, respinta ogni diversa domanda, eccezione o deduzione,

Rigetta il ricorso;

Rigetta le domande riconvenzionali avanzate da parte resistente;

Spese compensate;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti;

Così deciso in Novara il 9/6/2014

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Fabrizio Filice

IL PRESIDENTE

TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria
Novara, li 20.6.2014

IL CANCELLIERE
Dott. ssa Fortina FILICE